

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1962

(90^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-D) (D'iniziativa del senatore Zoli) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1598,	1601
BERTOLA	1599	
DONINI	1599,	1601
MACAGGI	1600	
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1600

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791-D) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis

e Bertè) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1601,	1602
DI ROCCO, relatore	1601	
GRANATA	1602	
MACAGGI	1602	
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1602

« Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1598
BERTOLA, relatore	1598
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1598

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbalio, Bellisario, Bertola, Bruno, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Russo, Tirabassi, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

BELLISARIO, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza » (2152)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza ».

Il senatore Bertola, accogliendo l'invito rivoltogli nella scorsa seduta, ha presentato gli ulteriori emendamenti da lui preannunciati. Non avendo avuto, purtroppo, il tempo materiale di distribuire il testo di questi emendamenti agli onorevoli colleghi, penso che sia opportuno rinviare l'esame degli articoli alla prossima seduta, in modo che tutti ne possano prendere visione; nel frattempo potremo chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro e daremo anche la possibilità al Governo di esprimere il suo avviso in proposito.

MAGRÌ', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questi emenda-

menti, in sostanza, riformano tutte le tabelle.

BERTOLA, relatore. Le modifiche riguardano particolarmente la tabella A per la quale non ci dovrebbe essere un aggravio di spesa o, se ci fosse, comunque sarebbe minimo, perchè lo spostamento di cinque unità dal coefficiente 500 al coefficiente 580 sarebbe compensato da una piccola diminuzione di organico. Per quanto concerne le altre tabelle, per due di esse ho proposto un acceleramento della carriera per i gradi minori e uno spostamento dei coefficienti d'inizio.

MAGRÌ', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Poichè questi emendamenti mutano la situazione non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa, non so se la Commissione degli interni, cui fa capo il Ministero della riforma burocratica, possa avere qualcosa da dire.

PRESIDENTE. Penso che sia opportuno iniziare l'esame di questi emendamenti dopo aver conosciuto il parere su di essi, e sugli altri che potrebbero ancora essere presentati, del Governo e della Commissione finanze e tesoro.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-D) (Modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche », modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta scorsa, accogliendo la richiesta fatta dal senatore Caristia, abbiamo rinviato ad una prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge. Il relatore non è in questo momento presente; ciò malgrado, credo che sia nostro dovere prendere una decisione su questo progetto di legge che non può essere lasciato in tale stato d'incertezza, anche per quei rapporti di delicatezza nei riguardi dell'altro ramo del Parlamento che devono essere sempre rispettati.

D O N I N I . Comprendo la preoccupazione che ha ora espresso il Presidente; però qui non si tratta di un atto di deferenza verso l'altro ramo del Parlamento, ma di un atto di coerenza da compiere rispetto alla nostra precedente decisione.

Io continuo a ritenere che, nonostante questo nuovo intervento dei colleghi della Camera, la nostra posizione rimanga quella giusta. Noi respingiamo la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, dovuta evidentemente a ragioni non solo culturali, perchè è impossibile una tale insistenza in una proposta sulla quale la maggioranza del mondo universitario non è d'accordo; questa insistenza, ovviamente, denuncerà qualche motivo personale.

Ora, il fatto che si voglia fare della Facoltà di scienze politiche, la cui struttura è allo studio della Commissione d'indagine che il Governo e il Parlamento hanno istituito e che dovrà essere riordinata profondamente nel corso della futura riforma universitaria, un doppione della Facoltà di giurisprudenza attraverso l'aggiunta di questo nuovo insegnamento, mi pare per lo meno inopportuno. Non si tratta di una questione di fondamentale importanza, perchè è chiaro che domani potremo modificare nuovamente e ritornare su una linea più corretta, però mi

sembra non bello che su un problema di questo genere debbano intervenire fattori estranei alla visione degli interessi universitari.

Il senatore Caristia evidentemente non è presente perchè è imbarazzato, come lo siamo tutti noi, bisogna dirlo francamente, ma noi non abbiamo gli stessi motivi per non confermare la nostra opinione precedente, cioè contraria all'aggiunta di questa nuova materia per la Facoltà di scienze politiche, favorevole in pieno all'introduzione dell'insegnamento della scienza delle finanze.

Poichè il disegno di legge dovrebbe così ritornare per l'ennesima volta alla Camera dei deputati, è chiaro che nasce il problema se valga la pena di continuare o di sospendere la discussione tra i due rami del Parlamento. Io suggerirei di sospendere per avere un ulteriore scambio di idee, proprio per venire incontro alla preoccupazione del signor Presidente; ma qualora decidessimo di continuare oggi il dibattito per venire ad una conclusione, dichiaro che il mio Gruppo voterebbe contro l'emendamento reintrodotta dalla Camera dei deputati.

B E R T O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo imbarazzati e lo siamo stati anche l'altra volta; però bisogna, per quanto è possibile, essere coerenti.

Tempo fa, quando abbiamo discusso questo disegno di legge, proprio per uscire dal nostro imbarazzo abbiamo proposto di chiedere il parere del Consiglio superiore presso cui era in esame il problema della riforma universitaria, parere che, ovviamente, non è vincolante per noi, perchè il Parlamento è libero nelle sue decisioni, ma utile per avere un certo orientamento.

Ora, nella seduta della settimana scorsa — forse il senatore Donini non era presente — l'onorevole Sottosegretario di Stato ha letto il parere del Consiglio superiore che è favorevole all'emendamento proposto dalla Camera dei deputati. In questa situazione che cosa dobbiamo fare? Io proporrei, sia pure senza eccessivo entusiasmo, di approvare il testo come ci è pervenuto dalla Camera. È vero che vi è una Commissione di indagine e di riforma che potrà fare delle proposte; pe-

rò il senatore Donini sa bene che, fin dal giorno dell'insediamento di quella Commissione, si è precisato che la sua istituzione non comportava una sospensione e un rinvio di tutti i problemi già in esame. Se la Commissione di studio proporrà una modifica diversa da quella che noi oggi ci accingiamo ad approvare, il problema potrà essere rivisto dal Parlamento a tempo debito.

M A C A G G I . In linea generale sono sempre stato contrario a queste parziali riforme, a questi ritocchi, in quanto penso che il nuovo ordinamento delle Facoltà debba essere inquadrato in un generale riassetto dell'insegnamento universitario; però, siccome questa generale riforma dovrà essere sottoposta al giudizio del Consiglio superiore, dal momento che esso è favorevole al nuovo insegnamento proposto dalla Camera per la Facoltà di scienze politiche, mi pare che non ci sia più alcun motivo per fare delle riserve.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha già espresso parere favorevole e questo parere è stato motivato quando, in una delle molte sedute che hanno impegnato la Commissione su questo argomento, fu osservato che la laurea in scienze politiche non solo dà adito alla carriera consolare che importa talune funzioni, che richiedono una certa conoscenza di diritto e procedura penale, ma anche alla carriera della pubblica sicurezza per la quale è assolutamente indispensabile lo studio del diritto e della procedura penale.

Il parere del Consiglio superiore, come ebbi già modo di far conoscere nella seduta passata, è nel suo testo integrale il seguente:

« La Sezione prima del Consiglio superiore della Pubblica istruzione:

veduta la lettera ministeriale (Direzione generale istruzione universitaria - Div. V) n. 1154, in data 5 ottobre 1962, con la quale è stato chiesto il parere in merito alla proposta di legge del senatore Zoli, concer-

nente l'inclusione dell'insegnamento delle istituzioni di diritto e di procedura penale tra le discipline fondamentali del corso di laurea in scienze politiche;

esaminato il testo della proposta di legge sopra indicata;

ascoltati i relatori;

veduto l'articolo 4 della legge 30 dicembre 47, n. 1477, modificata con la legge 2 agosto 1957, n. 699;

considerato che la laurea in scienze politiche dà la possibilità di partecipare ai concorsi a posti direttivi della pubblica Amministrazione per i quali si rivela ogni giorno di più la necessità della conoscenza del diritto e della procedura penale nelle sue linee istituzionali;

considerato che anche indipendentemente dalla ragione prospettata appare evidente che il dottorato in scienze politiche presuppone la conoscenza nelle sue linee fondamentali del sistema punitivo nonché del sistema processuale relativo al diritto penale;

esprime al signor Ministro parere favorevole all'accoglimento della proposta di legge e formula il voto che, una volta introdotto il nuovo insegnamento, venga considerata anche la opportunità di coprirlo, ove sia possibile, con posti di ruolo, al fine di evitare che il conferimento di incarichi a titolari di altre materie frustri gli scopi per i quali è istituito l'insegnamento ».

Il senatore Caristia nella sua relazione aveva proposto un ulteriore emendamento concernente l'aggiunta di una cattedra di istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di giurisprudenza. Si osservò che questo disegno di legge riguardava la Facoltà di scienze politiche e che non era pertanto opportuno inserire un emendamento relativo ad un'altra Facoltà. Ora io ho saputo che all'altro ramo del Parlamento è stata presentata una proposta di legge dagli onorevoli Bettiol ed altri, relativa proprio all'insegnamento di questa disciplina nella Facoltà di giurisprudenza: vi è quindi, la possibilità di risolvere il problema che interes-

sa il senatore Caristia con un disegno di legge *ad hoc*.

Per questa serie di motivi il Governo rinnova il suo parere favorevole e raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

D O N I N I. Non ero a conoscenza del parere espresso dal Consiglio superiore; giacchè le cose stanno in questi termini, ritiro le mie riserve.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

- 1) «Scienza delle finanze»;
- 2) «Istituzioni di diritto e di procedura penale».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Bertè ed altri: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresses scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791-D) (Modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè, Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro e De Capua; Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresses scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili », modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati e dal Senato e ancora modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D I R O C C O, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già due volte sottoposto al nostro esame. La prima volta ne modificammo l'articolo 2 aggiungendo, dopo le parole « Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili », le altre « e fornito di laurea »; ma i nostri colleghi dell'VIII Commissione della Camera non accettarono tale modifica. Ritornato allora una seconda volta il provvedimento al nostro esame, noi ribadimmo quanto avevamo affermato nella precedente discussione, aggiungendo nuovamente all'articolo 2 le seguenti parole: « e fornito di laurea alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Questa volta la Commissione della Camera ha integrato, aggiungendo a sua volta, all'articolo 2, dopo le parole « e fornito di lau-

rea », le altre « o diploma di istituto superiore di magistero ».

Come relatore sono senz'altro favorevole alla suddetta formulazione, che rientra pienamente nello spirito con cui la nostra Commissione aveva ritenuto di apportare all'articolo il suo emendamento aggiuntivo. Il diploma di istituto superiore di magistero, infatti, ha valore di laurea; ed oggi viene chiamato appunto laurea. Evidentemente la modifica è stata suggerita ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento dal desiderio di raggiungere la massima chiarezza, al fine di evitare interpretazioni restrittive della norma.

Propongo pertanto ai colleghi l'approvazione senza ulteriori modifiche del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

G R A N A T A . Il nostro Gruppo ritiene superflua la modifica apportata dai colleghi della Camera al disegno di legge. Ciò nonostante, essendo la modifica stessa evidentemente motivata da un desiderio di maggior chiarezza e dalla preoccupazione di evitare equivoci interpretativi, come ha giustamente affermato il relatore, ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge stesso.

M A C A G G I . Anche il nostro Gruppo darà voto favorevole al provvedimento.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dopo aver condotto accertamenti sul fatto che il diploma di istituto superiore di magistero possa costituire effettivamente titolo sufficiente ai fini dell'articolo 3 del provvedimento, dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di

magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili e fornito di laurea o diploma di istituto superiore di magistero alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Do infine lettura degli articoli 3, 4, 5 e 6, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli

ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

Art. 5.

Il personale di cui ai precedenti articoli conserverà nei ruoli degli istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale che non sarà inquadrato in base alla presente legge, nonchè quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuerà ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente in servizio presso gli istituti tecnici femminili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

Art. 6.

L'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle soppresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari